

SCRITTURA PRIVATA

L'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, consorzio di irrigazione e bonifica, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, con sede in Novara, via Negroni n. 7, codice fiscale n. 80000210031, in persona del Segretario dott. Roberto Occhipinti, nato a Novara il 16/4/1961,

PREMESSO CHE

con Convenzione Generale 15/5/2012, registrata a Novara l'1/6/2012, l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha regolato con Acqua Novara VCO S.p.A., con decorrenza 1/1/2012, i rapporti di natura economici nonché la gestione manutentiva riguardante le interferenze con la rete irrigua consorziale, di infrastrutture e scarichi fognari comunali gestiti dalla medesima Società, tra cui quelli del Comune di Vicolungo,

C O N C E D E

- per quanto le spetta e salvi i diritti dei terzi - al COMUNE DI VICOLUNGO, cod.fisc.n. 00437100035, legalmente rappresentato dal _____, nato a _____ il _____, autorizzato con deliberazione n. _____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge, di conservare le seguenti opere:

- a) il sottopasso alla roggia Molinara di Vicolungo (progr. 3197), lungo via Gorizia, con tubazione in c.a.c. della pubblica fognatura del diametro interno di mm 500;
- b) la ricostruzione del ponte sulla suddetta roggia (progr. 1289), mediante scatolari in c.a. delle dimensioni interne di cm 350 x cm 150 (ponte disciplinato con concessione n. 1145/D del 5/3/2007);
- c) il ponte pedonale attraverso la roggia Biraga (progr. 9+130) a servizio di via Vittorio Emanuele II, costituito da struttura in legno prefabbricato sostenuta da basamenti in calcestruzzo.

Indi le Parti, che per brevità, in quanto segue, saranno denominate, rispettivamente, "Associazione" e "Comune", danno atto che le opere di cui sopra dovranno essere conservate sotto l'osservanza delle seguenti

CONDIZIONI

1) Nessuna modifica potrà essere apportata dal Comune alle opere oggetto della presente concessione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Associazione. In ogni caso l'Associazione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, informa il Concessionario - con ciò assolvendo qualsiasi onere derivante da tale disposizione di legge - circa i rischi insiti nello svolgimento di lavori interessanti l'alveo dei cavi e le loro pertinenze con pericolo di:

- "colpi d'acqua" di differente portata generati da cause diverse;
- infezioni per contatto con acque inquinate colanti nell'alveo dei cavi;
- franamenti della sponda;
- scariche elettriche per contatto con cavi aerei o interrati;
- scoppi per intercettazione accidentale di gasdotti interrati o aerei;
- caduta di materiali da ponti che sovrappassano i cavi;
- punture di insetti presenti nell'habitat di campagna;
- infezioni alle vie respiratorie dovute all'attività di concimazione e diserbo nell'ambito delle attività agricole.

Il Comune dovrà conseguentemente adottare tutti gli strumenti di protezione individuale necessari ad evitare gli incidenti dovuti ai rischi di cui sopra o informare di tali rischi la ditta eventualmente incaricata dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

2) Il Comune si impegna ad eseguire, entro 60 giorni dalla richiesta dell'Associazione, ed a proprie cura e spese, tutte quelle modifiche alle opere di cui al presente atto che si rendessero necessarie in concomitanza od a seguito di interventi di riforma, di ricostruzione o di

manutenzione straordinaria dei cavi.

3) L'Associazione non assume alcuna responsabilità in ordine al dimensionamento delle strutture di cui al presente atto, che sono state progettate, calcolate e realizzate a cura e spese del Comune.

Lo stesso assicura di aver provveduto direttamente a richiedere le autorizzazioni e ad espletare tutte le pratiche eventualmente necessarie, sollevando l'Associazione da ogni responsabilità per mancata o ritardata ottemperanza alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

4) Farà carico al Comune l'obbligo di eseguire, per tutta la durata della concessione e a proprie spese, tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuale ristrutturazione o ricostruzione delle opere di cui al presente atto, così come le stesse risultano (dimensioni, caratteristiche ecc.) dalla descrizione che precede e, ovviamente, comprese le parti interessanti le sponde e l'alveo dei cavi.

Detti interventi di manutenzione dovranno essere estesi anche alle sponde e all'alveo dei cavi per un tratto di m 5 tanto a monte che a valle dei manufatti di cui trattasi.

Il Comune dovrà altresì uniformarsi alle eventuali prescrizioni che l'Associazione ritenesse di dettare tanto per la buona conservazione delle opere quanto per garantire il regolare deflusso delle acque.

5) Nel caso d'inadempimento delle obbligazioni di cui sopra, l'Associazione effettuerà la relativa contestazione a mezzo di lettera raccomandata, con la quale fisserà un termine perentorio di almeno 10 giorni decorso il quale si riterrà in diritto di provvedere essa stessa (sia direttamente che a mezzo di Impresa) a quanto prescritto nella convenzione e di pretendere il rimborso dell'importo relativo.

6) Il Comune sarà tenuto al risarcimento verso l'Associazione ed i terzi dei danni allo stesso imputabili dall'esistenza o dalla trascurata manutenzione delle opere di cui al presente atto e

non potrà pretendere il risarcimento dei danni che fossero arrecati alle opere medesime dalle acque fluenti negli acquedotti su cui sono costruite.

Al Comune farà pure carico ogni e qualsiasi responsabilità, anche penale, per incidenti, rotture, sinistri ecc. conseguenti a carente, mancata o ritardata esecuzione di tutti gli interventi che gli competono.

Il Comune dovrà pertanto tenere sollevata e indenne l'Associazione da ogni molestia o azione da parte di terzi relativamente all'esercizio della concessione.

7) Il Comune non potrà immettere scarichi di sorta nei cavi di pertinenza dell'Associazione senza la formale autorizzazione dell'Associazione stessa.

8) La presente concessione - che si dichiara fatta a titolo precario - è accordata per anni 19 e ha decorrenza dal 1° gennaio 2009 e scadenza al 31 dicembre 2027; scaduto tale termine la concessione stessa si intenderà risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta.

L'Associazione, nonostante la concessione assentita, potrà sempre comunque liberamente disporre nel più lato senso dei cavi, riservandosi anche la facoltà di revocare la concessione stessa.

9) Qualora la concessione non venga rinnovata alla scadenza e altresì nel caso di anticipata risoluzione sia per rinuncia del Comune sia per revoca da parte dell'Associazione, quest'ultima avrà la facoltà di richiedere al Comune stesso di provvedere, a sue cura e spese, alla completa demolizione delle opere, alla rimozione dei materiali di risulta e al ripristino a regola d'arte dell'alveo e delle sponde dei cavi. Le operazioni sopra descritte dovranno in ogni caso essere completate entro e non oltre il termine della prima asciutta successiva alla scadenza, rinuncia o revoca della concessione.

10) La presente concessione si intende valida, alle stesse condizioni, anche per gli eventuali successori o aventi causa delle Parti sottoscritte, ciascuno dei quali sarà solidalmente e

indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto. Pertanto, nel caso in cui il Comune dovesse cedere ad altro Ente la titolarità o la gestione delle opere (gestione ora affidata ad Acqua Novara Vco S.p.A. per quanto riguarda il sottopasso alla roggia Molinara di Vicolungo) per le quali si rende utile la presente concessione, avrà l'onere di notificare al nuovo titolare l'esistenza delle obbligazioni derivanti dal presente atto e rimarrà responsabile verso l'Associazione fino a quando l'Ente subentrante non avrà assunto formalmente le suddette obbligazioni.

11) L'Associazione continuerà a provvedere, direttamente e a proprie spese, all'esecuzione di quegli interventi manutentivi che di volta in volta si renderanno necessari per assicurare il transito delle normali portate irrigue. In particolare l'Associazione eseguirà le operazioni di spurgo e taglio erbe a suo insindacabile giudizio, mantenendo la facoltà di depositare il materiale estratto dal cavo sul suolo del Comune. Quest'ultimo dovrà provvedere a sue cura e spese a farlo rimuovere entro il termine di giorni 8 dalla data di effettuazione delle operazioni di spurgo.

12) Il Comune è tenuto a versare all'Associazione per ciascun anno di durata della concessione e a valere dal 1° gennaio 2009, per le opere di sua esclusiva competenza e precisamente per il ponte pedonale di cui al punto c), il canone di euro 109,64 (centonove/64), maggiorato di ogni onere di legge e di contratto.

Il canone per il sottopasso alla roggia Molinara di Vicolungo è regolato, con decorrenze 1/1/2012, direttamente con ACQUA NOVARA VCO sulla base di apposita Convenzione Generale.

Tale canone verrà automaticamente adeguato ogni anno in base alle variazioni percentuali che saranno riscontrate nell'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" rilevati dall'ISTAT, assumendo come indice base quello determinato dal predetto Istituto per il mese di dicembre 2008.

13) Il pagamento dell'importo annuo di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato in via anticipata, non oltre il 31 marzo di ciascun anno presso la sede dell'Associazione (Novara - via Negroni n.7) oppure mediante il versamento sul c/c n. IBAN IT14 E 05034 10100 000000001310 in essere presso Banco Popolare Società Cooperativa - Filiale di Novara - o sul c/c postale n. 16606287 a favore dell'Associazione stessa. Sarà in facoltà dell'Associazione medesima di procedere alla riscossione di tale importo annuo mediante ruolo ad opera del proprio Esattore.

Qualora il Comune, per qualsiasi ragione o causa, dovesse ritardare il versamento di quanto dovuto, l'Associazione applicherà:

- l'indennità di mora

- pari al 3,00% per tutti i pagamenti che avvengono entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata sull'avviso di pagamento;

- pari al 3,75% per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 30 giorni;

- l'indennità di ritardato pagamento (in aggiunta alla sopraccitata indennità di mora) nella misura del tasso legale in vigore; detta indennità sarà calcolata sul canone insoluto e commisurata al periodo di insolvenza compreso tra il 1° giorno (incluso) successivo a quello di scadenza fissato sull'avviso di pagamento e il giorno di scadenza indicato sull'avviso di morosità oppure - nel caso in cui non sia stato emesso quest'ultimo avviso - la data dell'effettivo pagamento all'Associazione del canone stesso.

Trascorso poi infruttuosamente il 31 ottobre dello stesso anno, l'Associazione avrà la facoltà, senza necessità di ulteriore preavviso, di risolvere la concessione e il Comune dovrà provvedere, a sue cura e spese, a far restituire in pristino lo stato degli acquedotti, in conformità delle prescrizioni dell'Associazione stessa, entro il termine strettamente necessario. Ciò indipendentemente dall'obbligo da parte del Comune di corrispondere all'Associazione il canone medesimo sino a tutto il 31 dicembre dello stesso

anno, ovviamente con l'aggravio delle suddette indennità di mora e di ritardato pagamento.

14) Sono a carico del Comune le spese di stipulazione del presente atto, quelle per le eventuali registrazione e trascrizione dello stesso e altresì quelle per le copie autentiche occorrenti.

Fa carico inoltre al Comune l'onere di provvedere all'eventuale regolarizzazione tributaria, anche se dipendente da leggi future.

Resta pertanto inteso che eventuali penalità derivanti dall'inosservanza dei pagamenti di cui sopra saranno interamente a carico del Comune stesso.

15) La presente concessione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il combinato disposto di cui agli artt. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e 8, comma 2, capoverso 1 bis della L. 26/6/1990 n. 165.

Agli effetti della registrazione fiscale, alla presente concessione, in quanto interessante beni demaniali, si rende applicabile l'art. 5 - punto 2 della parte prima della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

16) Le Parti si impegnano fin da ora a deferire al Collegio degli Arbitri dell'Associazione tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere in sede di interpretazione e di esecuzione delle clausole contenute nel presente atto .

17) Per l'esecuzione della concessione e per ogni emergenza relativa il Comune elegge il proprio domicilio legale in Vicolungo, presso la Segreteria comunale.

Novara, li

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

COMUNE DI VICOLUNGO

IL SEGRETARIO

(dott. Roberto Occhipinti)

